

DECRETO CURA ITALIA TITOLO II MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Per ogni capitolo vengono stanziati dei fondi. Sforate tali somme, i sussidi non vengono più erogati. La logica purtroppo che sta alla base di queste misure è “chi prima arriva meglio alloggia”. Le richieste di fruizione dei sussidi, delle indennità, la richiesta dei congedi vanno richiesti con domanda all’INPS che può essere inoltrata in autonomia con PIN DISPOSITIVO o tramite patronato. A tale proposito per servizi CAF E PATRONATO di seguito i contatti di USB COSENZA: Renato Siragusa 348-5427440

Umberto Macchione 388-3621018

CASSA INTEGRAZIONE

Gli articoli 19-20-21-22 parlano della cassa integrazione che viene estesa anche a quei settori che non erano precedentemente contemplati.

Art. 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Le aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 .

Art. 20

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Prevede ulteriori misure per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria.

Queste possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario, per 9 settimane, sostituisce quello straordinario. E può essere richiesto a copertura dell’intero orario di lavoro. In tal modo si sospende la CGIS che riprenderà successivamente.

Art. 21

(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

Per le aziende che hanno un contratto di solidarietà si può far richiesta al pari dell’articolo precedente, dell’assegno ordinario. Il contratto di solidarietà va in stand-by. Durata della misura 9 settimane. Il trattamento ordinario può coprire l’intero orario di lavoro.

Art. 22

(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

In conseguenza dell'emergenza coronavirus, tutte le aziende che non beneficerebbero della cassa integrazione possono farne richiesta (AD ESCLUSIONE DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICI). Durata la durata della sospensione del rapporto di lavoro e max 9 settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Per i lavoratori agricoli questo periodo di cassa integrazione in deroga è computata come periodo di lavoro ai fini della disoccupazione agricola. Somma stanziata 3 milioni e 300 mila euro. La somma verrà suddivisa tra le regioni.

Non si conosce il meccanismo di spartizione ma quello che è evidente è che alle regioni del sud toccheranno (come al solito) somme di gran lunga inferiori rispetto a quelle del nord.

Il criterio è sempre lo stesso: finita la somma non viene riconosciuta nessuna misura.

La misura si applica per i lavoratori che risultano occupati alla data del 23 febbraio 2020.

La domanda va inoltrata alla regione. La regione riconoscerà il trattamento con un decreto. Trasmetterà lista dei beneficiari all'INPS, che a sua volta provvederà ad erogare il contributo.

Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

CONGEDI - INDENNITA' – SUSSIDI - RdC

Art. 23

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un *congedo pagato al 50% della retribuzione*.

Gli eventuali periodi di congedo già fruiti, sempre a decorrere dal 5/03/2020 (precedentemente pagati al 30%) sono convertiti in congedo al 50%.

Tale misura riguarda le famiglie con figli di età non superiore ai 12 anni.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Misura estesa anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata.

La fruizione del congedo può essere cumulabile, frazionabile ma non può essere fruito contemporaneamente da due genitori che lavorano.

La misura non è riconosciuta qualora nel nucleo familiare, un genitore sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o in caso di un genitore disoccupato o non lavoratore.

In caso di situazione di handicap, non vi è requisito del limite di età del figlio, iscritto a scuola di ogni ordine e grado o a centri di assistenza diurni.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, genitore che sta a casa in conseguenza della sospensione dell'attività lavorativa o genitore non lavoratore, hanno diritto dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa ai congedi è prevista una misura per pagamento di un baby sitter della somma massima di 600 euro. Bonus riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.

Modalità di richiesta tramite INPS.

Art. 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

I beneficiari della legge 104 possono disporre di ulteriori 12 giorni al mese per i mesi di marzo e aprile, sommati ai 3 giorni già precedentemente riconosciuti.

TOT. 3 MARZO + 3 APRILE + 12 DA UTILIZZARE COMPLESSIVAMENTE NEI MESI DI MARZO E APRILE

Art. 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, (in alternativa alla prestazione dell'art. 23) è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Domanda da presentare tramite canali telematici INPS.

Art. 26

(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Il periodo trascorso in quarantena disposto da certificazione del medico di base, per i lavoratori dipendenti è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico. Per i lavoratori con gravi disabilità riconosciute dalla 104, o con patologie oncologiche, o che stanno sottoponendosi a cure salvavita, o immunodepressi il periodo di astensione dal lavoro è equiparato a ricovero ospedaliero.

Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. Domanda da inoltrare all'INPS.

Art. 28

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente

articolo non concorre alla formazione del reddito. l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.

Art. 29

(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali licenziati tra il 1° gennaio 2019 il 17/03/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Art. 30

(Indennità lavoratori del settore agricolo)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda.

Art. 31

(Incumulabilità tra indennità)

Le indennità non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.

Art. 38

(Indennità lavoratori dello spettacolo)

Ai Lavoratori dello spettacolo, con un reddito non superiore a 50.000 euro, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda.

Art. 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile

Art. 40

(Sospensione delle misure di condizionalità)

QUESTO E' L'ARTICOLO CHE NORMA IL SUSSIDIO DEL RDC.

In sostanza non viene sospesa l'erogazione del RdC, ma gli obblighi e le condizioni per usufruire di tali misure. Per cui i percettori non devono presentarsi ai colloqui ai centri dell'impiego, non devono prestare attività presso i comuni.

Sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza le misure di condizionalità e i relativi termini (previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL) nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento

INAIL

Art. 42

(Disposizioni Inail)

Sono sospese i termini di richiesta ed i relativi periodo di prescrizione delle prestazioni erogate dall'INAIL. Il dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020. L' INAIL tutela i casi accertati disinfezione da coronavirus in occasione del lavoro. Le prestazioni in oggetto sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato

I predetti eventi infortunistici non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio infortunistico in azienda

Art. 43

(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

Allo scopo di sostenere la continuità di lavoro e la sicurezza, l'Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad INVITALIA l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ad altri strumenti di protezione individuale

Art. 44

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

È istituito un fondo chiamato "Fondo per il reddito di ultima istanza" per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. I criteri di accesso al fondo verranno definiti nei prossimi giorni con uno o più decreti del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LICENZIAMENTI

Art. 46

(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

A decorrere dalla data del 17 marzo sono precluse per 60 giorni le procedure di licenziamento collettivo e sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio.

A decorrere dalla data del 17 marzo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo

Titolo III : Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 54

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparri")

Fino a fine anno, in deroga legge 244/07 che norma le modalità di accesso al per i mutui Sono ammessi al fondo anche i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività.

Gli articoli 55, 56, 57 Riconoscono altre misure di sostegno finanziario alle imprese.

Titolo IV

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 63

(Premio ai lavoratori dipendenti)

Ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di

lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Incentivo corrisposto col la retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Art. 64

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Per la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 65

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Relativamente alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. E' differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020

DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS
Chiama USB Federazione di Cosenza
Dal Lunedì al Venerdì dalle h. 09:00 alle h. 18:00

 **Per problemi a lavoro chiama** **Giuseppe 346-2497881**
Ferdinando 392-3611608

 **Mandaci un WhatsApp al 351-6138817**

 **Servizi CAF e Patronato** **Umberto 388-3621018**
Renato 348-5427440

 **Inviaci una e-mail a: cosenza@usb.it**

 **Seguici su facebook: USB Cosenza**

 **ORGANIZZIAMOCI ASSIEME**
NESSUNO DEVE ESSERE LASCIATO SOLO
USB - Unione Sindacale di Base Cosenza